



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera del 23 Giugno 2026

UnitelmaSapienza

Università degli studi di Roma

www.unitelmasapienza.it



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23 GIUGNO 2026**

Nell'anno **duemilaventisei** addì 23 giugno, alle ore 15.20, presso la sede di UnitelmaSapienza, in Piazza Sassari n. 4 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, convocato con nota del Rettore prot. n. 0029931 del giorno 17/06/2026, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. DIREZIONE GENERALE

- 5a Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. 240/2010, SSD GIUR-14/A — Diritto Penale, indetta con D.R. n. 154 del 7 agosto 2024 — Rinnovata determinazione in ordine alla chiamata della vincitrice, in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 6067/2026**

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 49/26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesse in fatto

VISTO il bando di concorso indetto con D.R. n. 154 del 7 agosto 2024, recante l'indizione, con carattere d'urgenza, di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), del testo previgente della L. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-14, settore scientifico-disciplinare GIUR-14/A — Diritto Penale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche;

DATO ATTO che il predetto bando è stato indetto in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2024 — con cui erano stati attribuiti n. 9,9 punti organico al Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche — e della successiva deliberazione del Senato Accademico del 25 luglio 2024 recante la programmazione del fabbisogno (n. 9 PA, n. 2 RTT, n. 7 RTDA), nel quadro regolatorio costituito dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, e nella precisa finalità — espressamente enunciata nelle premesse del D.R. 154/2024 — di “far fronte ai requisiti minimi di docenza previsti dal D.M. 1154/2021” per i corsi afferenti al Dipartimento;

RILEVATO che alla data di indizione del bando era pubblicamente nota e annunciata, attraverso i tavoli tecnici, le interlocuzioni MUR-CRUI e gli atti di indirizzo ministeriale, l'imminente revisione dei requisiti minimi di docenza per gli Atenei telematici, in senso più favorevole alle Università, poi confluita nel D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 (pubblicato in G.U. 6 febbraio 2025, n. 30);

RILEVATO che, proprio in considerazione di tale prevedibile ma allora non ancora cristallizzato mutamento del quadro regolatorio, l'Ateneo ha inserito nei bandi

pubblicati in detta finestra temporale, all'art. 15, una clausola di riserva del seguente tenore letterale:

«È fatta riserva da parte dell'Ateneo di interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute»;

RILEVATO che la clausola contempla, in alternativa fra loro, due distinte ipotesi applicative: (a) valutazioni sui requisiti minimi previsti dalla “normativa vigente”; (b) valutazioni sui requisiti minimi derivanti da “modifiche medio tempore intervenute”;

DATO ATTO che, per quanto chiarito dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 6067/2026, l'espressione “insindacabili” contenuta nella richiamata clausola è da intendersi tamquam non esset, restando le valutazioni dell'Ateneo soggette al pieno sindacato giurisdizionale ai sensi dell'art. 113, comma 2, della Costituzione;

DATO ATTO che la procedura concorsuale si è regolarmente svolta e si è conclusa con l'approvazione degli atti, disposta con D.R. n. 209 del 14 ottobre 2024, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Silvia De Blasis (di seguito, “la vincitrice”);

CONSIDERATO che, con verbale dell'Adunanza del 28 ottobre 2024 (prot. n. 0044005 del 26 novembre 2024), il Consiglio di Amministrazione — avvalendosi della clausola di riserva — ha deliberato di non procedere alla chiamata della vincitrice, decisione comunicata alla medesima con nota del Direttore Generale ricevuta in data 17 febbraio 2025;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 71/2025 del 29 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 600.000,00 per il triennio 1° ottobre 2025 — 30 settembre 2028, ha proceduto alla chiamata di n. 4 ricercatori in altrettanti settori scientifico-disciplinari (GSPS-07/A, GIUR-13/A, GIUR-05/A, GIUR-01/A), riservandosi di rivalutare in futuro eventuali ulteriori fabbisogni;

DATO ATTO che avverso i predetti provvedimenti la Dott.ssa Silvia De Blasis ha proposto, dinanzi al T.A.R. Lazio, ricorso introduttivo (R.G. n. 4663/2025) e successivi motivi aggiunti;

RILEVATO che il T.A.R. Lazio, Sez. III ter, con sentenza n. 6067/2026, depositata e pubblicata in data 1° aprile 2026:

a) ha riconosciuto la legittimità in astratto della clausola di riserva di cui all'art. 15 del bando, escludendone la natura meramente potestativa e ricondotta la stessa nell'alveo delle competenze organizzative e di verifica dell'attuazione della programmazione delle assunzioni spettanti all'Ateneo, salva la già richiamata irrilevanza dell'espressione “insindacabili”;

b) ha accolto il ricorso principale ed annullato — nei limiti del diniego di chiamata della ricorrente — il verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2024 e la nota del Direttore Generale, per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e lesione dell'affidamento;

c) ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione n. 71/2025, escludendo, in particolare, la sussistenza di illegittimità derivata, di disparità di trattamento e di sviamento di potere;

d) ha ordinato all'Università di provvedere nuovamente sulla chiamata della ricorrente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notifica della sentenza, "sulla base di una compiuta istruttoria amministrativa e contabile, avuto riguardo alla consistenza economico-finanziaria delle risorse programmate e appostate per l'assunzione alla data del verbale consiliare annullato e ai requisiti amministrativi di assunzione vigenti alla data del medesimo";

RITENUTO di dover dare puntuale e tempestiva esecuzione alla statuizione del giudice amministrativo, mediante una rinnovata istruttoria amministrativa e contabile;

DATO ATTO che con deliberazione n. 32 il Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2026 ha autorizzato la proposizione dell'appello avverso la sentenza T.A.R. Lazio n. 6067/2026 dinanzi al Consiglio di Stato, e che l'adozione della presente deliberazione, in esecuzione della pronuncia esecutiva ai sensi dell'art. 33 c.p.a., non costituisce in alcun modo acquiescenza alla medesima né rinuncia ai motivi di gravame fatti valere in sede di appello;

DATO ATTO, infine, che la proposizione del suddetto appello, in data odierna, non è stata ancora depositata da parte dell'Avvocato difensore dell'Ateneo;

Premesse in diritto

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, ed in particolare l'art. 24, in tema di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, anche con riguardo alla previsione di cui al comma 2, lett. d), secondo periodo, sul vincolo triennale di non bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in caso di mancata stipulazione del contratto;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", ed in particolare l'allegato D, contenente le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza, vigente al momento dell'indizione del bando e dell'adozione del verbale consiliare del 28 ottobre 2024;

VISTO lo Statuto di UnitelmaSapienza ed in particolare l'art. 21, comma 1, che individua il Consiglio di Amministrazione quale organo di programmazione strategica, finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, e il comma 9, lett. h) ed i), che attribuisce al medesimo Organo la competenza a deliberare le consistenze di organico dei docenti e dei ricercatori e ad approvare il piano di assunzione, su proposta del Senato Accademico;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le procedure di chiamata, approvato con D.R. n. 241/2024, ed in particolare l'art. 18, comma 5, in tema di chiamata dei ricercatori ex art. 24, co. 3, lett. a), del testo previgente della L. 240/2010;

RICHIAMATO l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;

VISTA la richiamata sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 6067/2026, esecutiva ai sensi dell'art. 33 c.p.a., con cui è stato disposto l'obbligo per l'Ateneo di provvedere nuovamente sulla chiamata della ricorrente;

Considerato

1. Sulla cornice normativa e sulla ratio della clausola di riserva.

Al momento dell'indizione della procedura concorsuale di cui trattasi, il quadro regolatorio di riferimento per i requisiti di docenza era costituito dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, sulla cui base l'Ateneo aveva programmato il proprio fabbisogno di personale docente.

Le procedure di concorso bandite — ivi compresa quella oggetto della presente deliberazione — rispondevano a una specifica e dichiarata esigenza dell'Ateneo (recepita testualmente nelle premesse del D.R. 154/2024): far fronte ai requisiti minimi di docenza previsti dal D.M. 1154/2021. La disciplina del 2021, infatti, aveva sensibilmente aggravato i requisiti previsti dal previgente D.M. 6/2019, mettendo a serio rischio l'accreditamento dei corsi di studio che l'Ateneo aveva legittimamente strutturato sulla base della normativa anteriore. L'Ateneo si trovava di fronte ad una scelta obbligata: predisporre immediatamente un piano di adeguamento del proprio contingente di docenti ai nuovi indici di cui al D.M. 1154/2021, oppure mettere a repentaglio la sostenibilità dei corsi avviati e, più in generale, la sostenibilità stessa dell'Ateneo.

Di fronte a tale evenienza "necessitata", l'Ateneo approvava una programmazione diretta a colmare le carenze rispetto ai requisiti minimi, ma — consapevole dell'imminente revisione regolamentare di cui si dirà al successivo § 2 — decideva contestualmente di inserire nei bandi un'apposita ed esplicita clausola di riserva, con lo scopo di dare espresso e chiaro avvertimento ai partecipanti del fatto che, ove le "modifiche medio tempore intervenute" avessero fatto cadere lo stato di necessità nel quale l'Ateneo versava, non si sarebbe proceduto all'assunzione in qualsiasi fase del procedimento e anche a procedimento concluso.

La clausola, nel suo tenore letterale, contempla in via alternativa due distinte ipotesi applicative: (a) valutazioni sui requisiti minimi previsti "dalla normativa vigente"; (b) valutazioni sui requisiti minimi derivanti da "modifiche medio tempore intervenute". Le due ipotesi sono autonome: ciascuna costituisce, da sola, un presupposto sufficiente per l'esercizio della riserva.

Il Consiglio dà atto, con piena trasparenza, che al 28 ottobre 2024, applicando i parametri del D.M. 1154/2021 allora vigenti, il posto messo a concorso era effettivamente coerente con il fabbisogno di docenza programmato: ciò del resto è esplicitato nelle stesse premesse del bando. Il presupposto della rinnovata determinazione, quindi, non è la

non-necessità del posto rispetto al D.M. 1154/2021, bensì il sopravvenire di una modifica regolatoria - già conoscibile e prevedibile alla data del 28 ottobre 2024 e perfezionatasi pochi giorni dopo - che ha fatto venir meno, in radice, quel medesimo fabbisogno.

2. Sulla prevedibilità e prossimità della modifica medio tempore intervenuta.

L'imminente revisione dei requisiti minimi di docenza per gli Atenei telematici, in senso più favorevole agli stessi, era — al 28 ottobre 2024 — oggetto di pubblica e ufficiale conoscenza. L'istruttoria di cui all'Allegato A documenta, in particolare:

- (i) le interlocuzioni svoltesi nei tavoli tecnici MUR-CRUI in tema di revisione del D.M. 1154/2021 con specifico riguardo agli Atenei telematici;
- (ii) gli atti di indirizzo e le pubbliche comunicazioni del Ministero da cui risultava prefigurata la modifica del rapporto numerosità studenti/docenti di riferimento per i corsi erogati in modalità c) e d);
- (iii) la tempistica effettiva: il D.M. 1835/2024 è stato adottato il 6 dicembre 2024 — appena trentanove giorni dopo l'adozione del verbale consiliare del 28 ottobre 2024 — confermando puntualmente, e in tempi estremamente prossimi, la previsione che aveva indotto l'Ateneo a inserire la clausola di riserva.

Si trattava dunque non di una vaga possibilità futura ma di una sopravvenienza specifica, documentata, prossima e poi effettivamente verificatasi nei termini attesi.

3. Sull'incidenza decisoria della modifica medio tempore — il D.M. 1835/2024.

Il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, coerentemente a quanto emerso nella fase preliminare all'adozione di detto Decreto, che ha previsto il coinvolgimento di un tavolo tecnico composto dai Rettori di tutte le università telematiche italiane, ivi incluso il Rettore di Unitelma, ha rideterminato — in senso più favorevole agli Atenei telematici — il rapporto tra numerosità degli studenti e docenti di riferimento per i corsi erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza (cfr. allegato 2 del decreto). La conseguenza diretta della novella è una riduzione del numero minimo di docenti di riferimento richiesti per la sostenibilità dei corsi, rispetto a quanto previsto dall'allegato D del D.M. 1154/2021.

In particolare, gli indicatori di sostenibilità relativi a tali corsi noti alla data del 28 ottobre 2024, risultavano integralmente soddisfatti — con margine — anche in assenza della copertura del posto in questione, sulla base del solo organico in servizio.

Il venir meno del fabbisogno è dunque la diretta e documentata conseguenza della modifica regolatoria sopravvenuta, esattamente nella prospettiva contemplata dalla clausola di riserva.

4. Sull'applicabilità decisoria del D.M. 1835/2024 in forza della clausola di riserva.

Il Consiglio è consapevole che la sentenza T.A.R. Lazio n. 6067/2026, al § 10.3, ha qualificato il quadro poi confluito nel D.M. 1835/2024 come “in fieri e pertanto neanche applicabile *ratione temporis*” alla data del verbale consiliare del 28 ottobre 2024. Tale rilievo si fonda sull'ordinario principio della vigenza della norma, secondo cui la decisione

amministrativa va parametrata al quadro regolatorio efficace nel momento della sua adozione.

Quel principio — pienamente condiviso in linea generale — incontra tuttavia, nel caso di specie, una specifica e legittima deroga pattizia, espressamente stabilita dalla stessa clausola dell'art. 15 del bando. La clausola contempla, accanto all'ipotesi della normativa "vigente", anche l'autonoma e ulteriore ipotesi delle "modifiche medio tempore intervenute": e tale seconda ipotesi non avrebbe alcun ambito applicativo se non consentisse all'Ateneo di attribuire rilevanza decisoria proprio a un quadro normativo sopravvenuto rispetto alla data della decisione iniziale. Diversamente opinando — e cioè ritenendo che la "modifica medio tempore" non possa fondare la decisione perché non vigente *ratione temporis* al momento del verbale — la seconda parte della clausola sarebbe priva di qualsiasi portata utile, in violazione del canone interpretativo per cui ogni clausola contrattuale o procedimentale deve essere intesa nel senso in cui possa avere effetto piuttosto che in quello in cui non ne avrebbe alcuno.

Il Consiglio osserva, sotto tale profilo, che la legittimità in astratto della clausola — comprensiva di entrambe le sue ipotesi applicative — è stata espressamente affermata dal medesimo T.A.R. al § 10.6 della sentenza. La clausola, accettata dalla candidata con la presentazione della domanda, costituisce dunque la base giuridica autonoma in forza della quale l'Ateneo può legittimamente fondare la rinnovata determinazione sul quadro normativo sopravvenuto, ferma restando la piena soggezione di tale valutazione al sindacato giurisdizionale (come ricordato in premessa).

Ogni ulteriore deduzione argomentativa sui profili di cui sopra, e in particolare sulla ricostruzione dell'incidenza temporale del D.M. 1835/2024 operata dalla sentenza di primo grado, è rimessa, nella sede sua propria, al giudizio di appello promosso avverso la pronuncia, restando inteso che la presente deliberazione, adottata in esecuzione della sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla medesima.

5. Sulla posizione della vincitrice e sul bilanciamento degli interessi.

Il Consiglio ha presente che la determinazione di non procedere alla chiamata incide su una posizione qualificata, quale è quella della vincitrice di una procedura selettiva regolarmente conclusasi. Tale posizione, tuttavia, non si traduce, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in un diritto soggettivo perfetto alla chiamata, bensì in un interesse legittimo pretensivo che recede a fronte di un'adeguata motivazione fondata su un interesse pubblico prevalente, espressamente e chiaramente prefigurato nel bando attraverso la clausola di riserva accettata con la domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso di specie, l'affidamento della vincitrice sul completamento della procedura era riposto su una situazione di fatto e di diritto — la necessità del posto ex D.M. 1154/2021 — che è venuta meno per effetto di una sopravvenienza espressamente contemplata, come ipotesi rilevante, dalla clausola dell'art. 15 del bando. La vincitrice, partecipando al concorso, ha accettato la portata della clausola e, dunque, la possibilità che una modifica regolatoria medio tempore intervenuta determinasse il venir meno del fabbisogno e,

conseguentemente, la non chiamata. L'aspettativa legittimamente tutelabile è quindi compatibile con il rischio espressamente prefigurato dal bando.

Nel bilanciamento tra tale aspettativa e l'interesse pubblico alla sostenibilità dell'offerta formativa, alla corretta allocazione delle risorse pubbliche e al rispetto del quadro normativo aggiornato, il Consiglio ritiene che debba prevalere quest'ultimo. Reclutare personale docente oltre il fabbisogno — quale risulta, nel caso di specie, dal nuovo quadro regolatorio — non costituisce un atto neutro, ma costituisce una iniziativa in grado di alterare gli equilibri di programmazione del personale, di incidere negativamente sui margini delle facoltà assunzionali e, in ultima analisi, di pregiudicare il corretto impiego delle risorse pubbliche destinate alla docenza.

6. Sull'istruttoria e sulla congruità della motivazione.

L'istruttoria condotta dagli Uffici, integralmente illustrata nell'Allegato A, ha riguardato: (i) la ricostruzione documentale della prevedibilità e prossimità, alla data del 28 ottobre 2024, della modifica regolatoria poi confluita nel D.M. 1835/2024; (ii) la sintesi delle modifiche introdotte da quest'ultimo decreto rispetto al D.M. 1154/2021, con specifico riferimento ai parametri di docenza per gli Atenei telematici, formulata al fine di supportare la correttezza delle valutazioni operate dall'Ateneo sin dal 28 ottobre 2024; (iii) la simulazione applicativa dei parametri all'offerta formativa attivata e programmata dall'Ateneo, con verifica numerica corso per corso; (iv) la simulazione "con e senza" chiamata della Dott.ssa De Blasis sul SSD GIUR-14/A.

Le risultanze di tale istruttoria, recepite dal Consiglio, costituiscono il fondamento oggettivo e verificabile della presente determinazione.

Per tali ragioni, il Consiglio ritiene che ricorrano integralmente i presupposti per l'applicazione della clausola di riserva di cui all'art. 15 del bando e che la presente deliberazione fornisca compiuta esecuzione a quanto richiesto dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 6067/2026 in punto di rinnovata istruttoria e di motivazione.

Presenti n.6, votanti n.6: con voto unanime nelle forme di legge dal Presidente Bruno Botta e dai Consiglieri: Basilica, Diliberto, Garzia, Giovenale, Ranalli

DELIBERA

per le ragioni e nei termini esposti in premessa e in motivazione, che qui si intendono integralmente richiamati e trasfusi:

- 1.** di dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 6067/2026, mediante l'adozione della presente rinnovata determinazione in ordine alla chiamata della Dott.ssa Silvia De Blasis, vincitrice della procedura indetta con D.R. n. 154 del 7 agosto 2024 e conclusasi con D.R. n. 209 del 14 ottobre 2024;
- 2.** di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A contenente la rinnovata istruttoria, articolata sulla documentazione inerente alla modifica poi effettivamente intervenuta (D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835) e dei suoi effetti sulla sostenibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo;

3. di determinare, sulla base delle risultanze della rinnovata istruttoria e delle motivazioni di cui in premessa, di non procedere alla chiamata della Dott.ssa Silvia De Blasis, avvalendosi della clausola di riserva di cui all'art. 15 del bando — relativa alle “modifiche medio tempore intervenute” — la cui legittimità in astratto è stata espressamente riconosciuta dal giudice amministrativo;
4. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione, in esecuzione della sentenza esecutiva di primo grado, non costituisce acquiescenza alla pronuncia medesima né rinuncia ai motivi di gravame fatti valere con l'appello autorizzato con deliberazione n. 32 del 27/4/2026 restando impregiudicato ogni esito del giudizio di secondo grado;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Dott.ssa Silvia De Blasis, ai sensi di legge con l'indicazione dei termini e dell'Autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere ai sensi degli artt. 3, comma 4, della medesima legge e 41 c.p.a.;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo on line dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante all'unanimità.

OMISSIS

Alle ore 16.35 la seduta viene tolta.

Dell'adunanza odierna è redatto il presente verbale, approvato seduta stante dispositiva.

IL DIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Mauro Giustozzi

IL RETTORE
PRESIDENTE
F.to Bruno Botta